COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 22

Riunione del 23 gennaio 2013

17.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CENTRO ADDESTRAMENTO VOLLEY GALLICO REGGIO CALABRIA n.p. del Presidente p.t.**
- **PASQUALE GANGEMI n.q. di Presidente p.t.**

Sono presenti:
- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Pasquale GANGEMI:** "*nella qualità di Presidente della Società Centro Addestramento Volley Gallico Reggio Calabria, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav nonché in violazione della disciplina di cui alla Guida Pratica in materia di tesseramento on line, proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta Pizzimenti Maria senza che l'anzidetta atleta abbia sottoscritto il citato modulo unitamente all'esercente la potestà genitoriale";*

- **Centro Addestramento Volley Gallico Reggio Calabria:** "*in persona del Presidente pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 23 Gennaio 2013.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 11/10/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Pizzimenti Maria, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, Sig.ri Pizzimenti Pasquale ed Alati Serafina, avevano fatto pervenire, tramite il proprio legale, un esposto a mezzo del quale si affermava che la predetta atleta minore non aveva mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla Società Centro Addestramento Volley Gallico Reggio Calabria.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Centro Addestramento Volley Gallico Reggio Calabria, in data 16/18/2012, il primo tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava l'omologa del primo tesseramento alla predetta società, perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le circostanze oggetto del presente procedimento sono documentalmente provate e non contestate dagli incolpati nella loro memoria difensiva inoltrata alla Procura Federale.
Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il primo tesseramento *on line*, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.
Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che riguardano aspetti secondari con l'oggetto delle contestata violazione.
Considerato, infine, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto primo tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Pasquale GANGEMI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio Centro Addestramento Volley Gallico Reggio Calabria, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma 13 febbraio 2013